

**Legge 68/2015**

**D.Lgs. 152/2006 - Parte sesta bis**

**Prescrizioni tipo per illeciti penali contravvenzionali**

**Protocollo di Intesa del 18 maggio 2016**

**28 luglio 2016**

**Nota: qualora nel corso degli accertamenti vengano rilevate violazioni alle norme ambientali già sanate si dovrà procedere con un verbale "ora per allora", procedendo con l'applicazione della sola sanzione pecuniaria corrispondente.**

**D.Lgs. 152/2006 PARTE SECONDA**  
**TAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D**  
**(VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)"**  
**TITOLO III bis: L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Articolo	Violazione	Casi	Prescrizioni
ART. 29 QUATTORDECIES Sanzioni	<p><b>COMMA 1.</b> Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.</p> <p>[Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.]</p> <p>Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi</p>	<p><b>Caso 1:</b> nuova installazione</p> <p><b>Caso 2:</b> installazione con autorizzazione scaduta</p>	<p><b>Caso1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.interrompere immediatamente l’attività svolta dall’installazione e fino all’ottenimento dell’autorizzazione; <i>entro 24 ore</i></li> <li>2. presentare istanza di autorizzazione <i>entro 30 – 45 gg</i></li> </ol> <p><b>Caso 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non siano state apportate modifiche impiantistiche rispetto alle condizioni riportate nell’atto previgente; <i>entro 48 ore</i></li> <li>2. eseguire e produrre gli autocontrolli previsti dal PMC (piano di monitoraggio e controllo) <i>entro 10 -30 giorni</i></li> <li>3. presentare istanza di riesame dell’AIA dando evidenza della trasmissione ovvero relazione attestante l’interruzione e la dismissione</li> </ol>

	<i>dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.] (NON APPLICABILE)</i>		dell'installazione entro 30 gg
<b>ART. 29 QUATTORDECIES</b> <b>Sanzioni</b>	<p><b>COMMA 3:</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:</p> <p>a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;</p> <p>b) sia relativa alla gestione di rifiuti;</p> <p>c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.</p>	<p><b>Caso 1:</b> violazione dei valori limite di emissione</p> <p><b>Caso 2:</b> violazione delle modalità di gestione rifiuti prescritte nell'AIA</p> <p><b>Caso 3:</b> violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti nelle</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <p>1. adottare tutte le misure atte a riportare l'emissione entro i limiti autorizzativi; <i>entro 1-7 gg.</i></p> <p>2. effettuare analisi di autocontrollo dell'emissione ai fini di provare il rientro nei limiti autorizzativi; <i>entro 7-10 gg</i></p> <p>3. trasmettere relazione degli interventi effettuati <i>entro 15-30 gg.</i></p> <p><b>Caso 2</b></p> <p>1. adeguare la gestione alle specifiche prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nell'autorizzazione <i>entro 15-20 gg</i></p> <p>2. effettuare analisi di autocontrollo previste dal PMC autorizzato (se applicabile) <i>entro 30 gg</i></p> <p>3. trasmettere relazione degli interventi effettuati <i>entro 60 gg.</i></p> <p><b>Caso 3 e caso 4</b></p> <p>1. adeguare la gestione alle specifiche</p>

		<p>aree di salvaguardia delle risorse idriche</p> <p><b>Caso 4:</b> violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti nelle aree protette</p>	<p>prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nell'autorizzazione <i>entro 5-10 gg</i></p> <p>2. effettuare analisi di autocontrollo previste dal PMC autorizzato (se applicabile) <i>entro 15- 20 gg</i></p> <p>3. trasmettere relazione degli interventi effettuati e relative analisi <i>entro 30-45 gg</i></p>
<p><b>ART. 29 QUATTORDECIES</b> <b>Sanzioni</b></p>	<p><b>COMMA 5:</b> Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> mancata comunicazione di modifica sostanziale</p>	<p>1. presentare istanza di modifica sostanziale AIA <i>entro 20 gg</i></p> <p>2. produrre una dichiarazione di conformità della modifica sostanziale alle BAT ( best available techniques o MTD, migliori tecniche disponibili) di settore nel rispetto nelle BATC (migliori tecniche comunitarie) dei BAT AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili ) se presenti <i>entro 5 gg</i></p> <p>3. eseguire e produrre autocontrolli per le eventuali emissioni determinate dalla modifica sostanziale <i>entro 15 gg</i></p> <p>4. (opzionale) sospendere l'attività delle parti dell'installazione interessate dalla modifica sostanziale</p>

**D.Lgs. 152/2006 PARTE TERZA**  
**"NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE**  
**DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE"**  
**TITOLO III: TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

Articolo	Sanzione	Casi	Prescrizioni (i termini di tempo per adempiere sono indicativi)
<b>Art. 137 - Sanzioni Penali</b>	<b>COMMA 1</b> Fuori dai casi sanzionati dall'art.29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.	<b>Caso 1:</b> nuovo scarico  Le prescrizioni si applicano anche ad acque di prima pioggia art. 113 – art. 137 comma 9 che, per le loro caratteristiche, vengono classificate come “industriali”.  <b>Caso 2:</b> mancato rinnovo	<b>Caso 1</b> 1. interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato e fino all’ottenimento dell’ autorizzazione <i>entro 24 ore</i> 2. comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata <i>entro 7 gg</i> 3. (opzionale) presentare istanza di autorizzazione allo scarico <i>entro 15 gg</i>  <b>Caso 2</b> 1. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non siano state apportate modifiche impiantistiche rispetto alle condizioni riportate nell’atto previgente; <i>entro 48 ore</i> 2. eseguire e produrre un autocontrollo allo scarico per verificare il rispetto dei

		<p><b>Caso 3:</b> attività stagionale con scarico non in atto ma autorizzazione scaduta (attenzione: riferito ad attività che eseguono lavorazioni stagionali ma che vengono controllate a campagna conclusa. In sede di controllo si evidenzia che l'autorizzazione è scaduta e quindi la ditta ha lavorato in difetto dell'atto)</p>	<p>limiti autorizzati nell'atto previgente <i>entro 7 gg</i></p> <p>3. presentare istanza di autorizzazione allo scarico <i>entro 15 gg</i></p> <p><b>Caso 3</b></p> <p>1. presentare domanda di autorizzazione allo scarico <i>entro 15 gg</i></p>
<p><b>Articolo 110 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.</b></p> <p><b>Comma 3</b> - Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:</p> <p>a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;</p> <p>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione</p>	<p><b>Art. 137 Sanzioni penali</b> <b>Comma 7</b></p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi</p> <p><b>NON SI APPLICA AI RIFIUTI PERICOLOSI</b></p>	<p><b>Caso 1:</b> mancata comunicazione di cui all'art. 110 c.3.</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <p>1. interrompere immediatamente il ricevimento dei rifiuti e materiali di cui alle lettere a), b), c) dell'art.110, comma 3, del Dlgs 152/06 e s.m.i. <i>entro 24 ore</i></p> <p>2. effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo <i>entro 10 gg</i></p>

<p>ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente,</p> <p><b>Comma 5.</b> Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.</p>			
<p><b>Articolo 113 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia</b></p> <p><b>Comma 3</b> - Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per</p>	<p><b>Art. 137 Sanzioni penali</b></p> <p><b>Comma 9</b></p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p>	<p><b>Caso 1:</b> nuovo scarico di acque di dilavamento/prima pioggia, che non ha mai ottenuto l'autorizzazione.</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <p>1. adottare tutte le misure atte ad impedire il dilavamento, da superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici <i>entro 10 gg</i></p>



particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.			2. presentare domanda di autorizzazione allo scarico <i>entro 15 gg</i>
<b>84. Acque dolci idonee alla vita dei pesci</b> 4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.	<b>Art. 137 Sanzioni penali</b> <b>Comma 10</b> 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.		1. prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.
<b>85. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci</b> 2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.			

<p><b>88. Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi</b></p> <p>1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.</p> <p>2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p>	<p><b>Art. 137 Sanzioni penali</b> <b>Comma 12</b></p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.</p>		<p>1. prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.</p>
<p><b>Articolo 112 - Utilizzazione agronomica</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende</p>	<p><b>Art. 137 Sanzioni penali</b> <b>Comma 14</b></p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con</p>	<p><b>Caso 1:</b> effettuazione di spandimento di effluenti di allevamento senza aver ottemperato all'obbligo di preventiva comunicazione di riutilizzo agronomico.</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <p>1) interrompere immediatamente lo spandimento e fino alla regolarizzazione della procedura</p> <p>2) effettuare la comunicazione di riutilizzo agronomico ai sensi del R.R. 1/2011 e R.R. 1/2016 <i>entro 10 gg</i></p>

<p>di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.</p> <p>Comma 2. Le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.</p>	<p>l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>		
---	--	--	--

**D.Lgs. 152/2006 PARTE QUARTA**  
**NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI**

Articolo violato	Sanzione	Casi	Prescrizioni tipo (i termini di tempo per adempiere sono indicativi)
<p><b>Articolo 192 - Divieto di abbandono</b></p> <p>Comma 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>Comma 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>Comma 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede</p>	<p><b>Articolo 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p>Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) NON APPLICABILE</p> <p>Comma 2. Le pene di cui al comma 1 dell'art.256 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di</p>	<p><b>Caso 1:</b> abbandono, deposito incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti NON PERICOLOSI</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>interrompere immediatamente l'abbandono o il deposito incontrollato o l'immissione di rifiuti NON PERICOLOSI su suolo o nelle acque superficiali o sotterranee;</li> <li>procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti <i>entro 30 - 60 gg</i></li> <li>presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità, documentazione di prova e destinazioni finali di recupero o smaltimento <i>entro 40-70 gg</i></li> <li><u>opzionale</u>: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino <i>entro 30 gg dalla rimozione</i></li> </ol>

<p>all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p><b>Articolo 183, lett. bb) Definizione deposito temporaneo:</b>  Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di</p>	<p>cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p>	<p><b>Caso 1:</b> mancato rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività.</p>	<p><b>Caso 1</b>  1.deposito temporaneo, prescrizioni da adattare caso per caso (il deposito temporaneo deve essere ripristinato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute).  entro 7-10 gg</p>
--	---	--	--

<p>smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</p> <p>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;</p>			
<p><b>Articolo 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p><b>Comma 1</b></p> <p><b>Comma 2</b></p>	<p><b>Articolo 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p>	<p><b>Caso 1:</b> attività di gestione rifiuti senza autorizzazione o iscrizione</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <p>1. interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI;</p>

	<p><b>Comma 1.</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) NON APPLICABILE</p> <p><b>Comma 2.</b> Le pene di cui al comma 1 dell'art.256 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p>	<p><b>Caso 2:</b> attività con autorizzazione/iscrizione scaduta</p>	<p>2. procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti <i>entro 30 - 60 gg</i></p> <p>3. presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità, documentazione di prova e destinazioni finali di recupero o smaltimento <i>entro 40-70 gg.</i></p> <p>4. <u>opzionale</u>: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino <i>entro 30 gg dalla rimozione</i></p> <p><b>Caso 2</b></p> <p>1. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non siano state apportate modifiche impiantistiche re gestionali rispetto alle condizioni riportate nell'atto previgente; <i>entro 48 ore</i></p> <p>2. eseguire e produrre autocontrolli alle emissioni presenti precedentemente autorizzate per verificare il rispetto dei limiti autorizzati nell'atto previgente <i>entro 7 gg</i></p> <p>3. presentare istanza di rinnovo autorizzazione/iscrizione all'ente competente e darne tempestivamente evidenza ovvero relazione descrittiva degli interventi di rimozione all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, tramite ditte autorizzate (l'attività della</p>
--	--	--	---

		<b>Caso 3:</b> Trasporto non autorizzato	<p>ditta autorizzata deve concludersi entro 40 gg)  entro 15 gg</p> <p>4. <u>opzionale</u>: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino  entro 50- 80 gg</p> <p><b>Caso 3</b></p> <p>1. procedere a regolarizzare e sanare la propria posizione effettuando l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  entro 60 gg</p> <p>2. dare evidenza dell'avvenuta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  entro 7 gg dall'iscrizione</p>
<p><b>Articolo 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p><b>Comma 4</b></p>	<p><b>Articolo 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p><b>Comma 4.</b> Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>(LEGGE 68/2015 APPLICABILE SOLO PER CO. 1 E 2 SE TRATTASI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI)</p>	<b>Caso 4:</b> Inosservanza delle prescrizioni, carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	<p><b>Caso 4</b></p> <p>1. adeguare la gestione alle specifiche prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nelle autorizzazioni  entro 15-30 gg</p> <p>2. effettuare analisi di autocontrollo delle emissioni previste nell'atto autorizzativo  entro 30 gg</p> <p>3. trasmettere relazione degli interventi effettuati  entro 60 gg.</p>



<p><b>Articolo 227 - Rifiuti sanitari</b>  <b>Comma 1.</b> Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:  b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;</p>	<p><b>Articolo 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b>  <b>Comma 6.</b> Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</p>	<p><b>Caso 1:</b> Deposito di rifiuti sanitari</p>	<p>1. rispettare le specifiche (caso per caso) disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n° 254 e ss.mm.ii.  <i>entro 7-10 gg</i></p>
<p><b>Articolo 257 – Bonifica dei siti</b></p>	<p><b>Articolo 257 – Bonifica dei siti</b>  <b>Comma 1.</b> Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.</p>	<p><b>Caso 1:</b> Bonifica non attuata</p>	<p><b>Caso 1</b>  1. provvedere alla bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.  <i>Nota:</i> evidenziare difformità riscontrata e indicare prescrizione specifica (se necessaria)  <i>(Tempo da definire in funzione del progetto approvato dall'autorità competente).</i></p>
<p><b>Articolo 257 – Bonifica dei siti</b></p>	<p><b>Articolo 257 - Bonifica dei siti</b>  <b>Comma 1 ultimo capoverso</b>  In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena</p>	<p><b>Caso 2:</b> Mancata comunicazione di potenziale contaminazione</p>	<p><b>Caso 2</b>  1. mettere in atto misure di prevenzione e darne comunicazione agli Enti.  <i>entro 24 ore</i>  2. inviare la comunicazione di sito potenzialmente contaminato agli Enti</p>

	dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.		indicati nell'art.242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <i>entro 24 ore</i>
<p><b>Articolo 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE</b></p> <p><b>Comma 1.</b> Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.</p> <p><b>Comma 2.</b> La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.</p> <p><b>Comma 3.</b> Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il</p>	<p><b>Articolo 261bis - Sanzioni</b></p> <p><b>Comma 8.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.</p> <p>[Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro. <b>NON APPLICABILE]</b></p>	<p><b>Caso 1:</b> Superamento dei VLE (valori limite di emissione) di cui all'art. 237 undecies</p>	<p><b>Caso 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adottare tutte le misure atte a riportare l'emissione entro i limiti autorizzativi; <i>entro 30 gg</i></li> <li>2. effettuare analisi di autocontrollo dell'emissione ai fini di provare il rientro nei limiti autorizzativi; <i>entro 40 gg</i></li> <li>3. trasmettere relazione degli interventi effettuati <i>entro 60 gg</i></li> </ol> <p>In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo A, punti 3) e 4) <b>NON APPLICABILE</b></p>

consumo e la trasformazione'.			
<p><b>Art. 237 octies</b>  <b>Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento</b></p> <p><b>Comma 7.</b> Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.</p> <p><b>Comma 8.</b> Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.</p> <p><b>Comma 10.</b> La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi</p>	<p><b>Articolo 261-bis - Sanzioni</b>  <b>Comma 10.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, <b>comma 7</b>, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, <b>comma 8</b>, e all'articolo 237-octies, <b>comma 10</b>, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> messa in esercizio impianto in assenza della verifica di cui all'art. 237-octies, c. 7, c.8, c.10.</p>	<p><u>Nel caso delle violazioni riferibili all'art. 237 octies co. 7 e 8:</u>  1.interrompere l'esercizio dell'impianto fino ad effettuazione della verifica positiva o della relativa certificazione.</p> <p><u>Nel caso delle violazioni riferibili all'art. 237 octies co.10:</u>  1.prescrizioni da definire caso per caso in relazione anche a quanto previsto nell'atto autorizzativo.</p>

della normativa vigente.			
<p><b>237-quinquies. Domanda di autorizzazione</b></p> <p><b>Comma 2 e Comma 3</b></p> <p><b>Articolo 237-septies - Consegna e ricezione dei rifiuti</b></p> <p><b>Comma 1</b></p> <p><b>Articolo 237-octies. Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento</b></p> <p><b>Comma 1</b></p>	<p><b>Articolo 261-bis - Sanzioni</b></p> <p><b>Comma 11.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> Inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione</p>	<p><b>Caso1</b></p> <p>1. rispettare le prescrizioni autorizzative (specificando quali) entro termini da stabilire caso per caso.</p>

**PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"**  
**TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'**

Articolo	Sanzione	Casi	Prescrizioni
<b>Articolo 279 - Sanzioni</b> <b>Comma 1</b>  Chi esercita attività senza essere in possesso di autorizzazione o dopo che sia stata sospesa e revocata	<b>Articolo 279 - Sanzioni</b> <b>Comma 1</b>  (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices) chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro.	<b>Caso 1:</b> assoluta mancanza di autorizzazione ovvero autorizzazione sospesa o revocata  <b>Caso 2:</b> Autorizzazione scaduta o decaduta	<b>Caso 1</b> Nel caso di emissione sottoposta a art.269: 1.Interrompere l'emissione e fino all'ottenimento dell'autorizzazione <i>entro 24 ore</i> 2.Presentare la domanda di autorizzazione dandone evidenza <i>entro 15 gg</i>  <b>Caso 2</b> 1. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non siano state apportate modifiche impiantistiche rispetto alle condizioni riportate nell'atto previgente; <i>entro 48 ore</i> 2. eseguire e produrre un autocontrollo sui punti di emissione per verificare il rispetto dei limiti autorizzati nell'atto previgente <i>entro 10-15 gg</i> 3. Presentare la domanda di autorizzazione ovvero relazione attestante l'interruzione e la dismissione dell'installazione <i>entro 15 gg</i>

<p><b>Articolo 279 - Sanzioni</b>  <b>Comma 1</b>  Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione</p>	<p><b>Articolo 279 - Sanzioni</b>  <b>Comma 1</b>  Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> Realizzazione di nuove parti di impianto, modifica di impianti esistenti, aumenti dei flussi di massa autorizzati</p>	<p><b>Caso 1</b>  1. riportare le condizioni operative nei limiti precedentemente autorizzati  <i>entro 48 ore</i>  2. analisi e autocontrollo per verificare il rispetto dei limiti autorizzati nell'atto previgente  entro 10-15 gg  3. presentare la domanda di autorizzazione ovvero relazione indicante il ripristino completo delle condizioni autorizzate  <i>entro 15 gg</i></p>
<p><b>Articolo 279 - Sanzioni</b>  <b>Comma 2</b>  Con autorizzazione ma mancata osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o di quelle imposte dall'Autorità competente</p>	<p><b>Articolo 279 - Sanzioni</b>  <b>Comma 2</b>  Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>Se i valori limite o le prescrizioni sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>	<p><b>Caso 1:</b> Superamento dei limiti alle emissioni</p>	<p><b>Caso 1</b>  1. assumere tutti i provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione al fine di ripristinarne la funzionalità ottimale e conseguire il rispetto dei limiti prescritti  <i>entro 1 - 7 gg</i>  2. provvedere ad effettuare un'analisi di controllo attraverso un campionamento all'emissione convogliata in atmosfera al fine di confermare il rispetto del valore limite  <i>entro 7 -10 gg</i>  3. Invio dei referti analitici dell'autocontrollo e di relazione tecnica in cui siano descritti:  - I provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione messi in atto al fine di conseguire il rispetto dei limiti previsti in autorizzazione;</p>

		<p><b>Caso 2:</b> mancanza di autocontrolli; mancanza del registro degli autocontrolli; registro non correttamente compilato; assenza o malfunzionamento Delta-P (misura della perdita di carico attraverso l'elemento filtrante); mancato inoltro piano gestione solventi; ricorso a metodi o sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione; .....ecc.</p> <p><b>Caso 3:</b> mancata attivazione procedure per superamento soglia solventi. (Procedere come in caso di modifica sostanziale non autorizzata).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le possibili cause del superamento;</li> <li>- le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto. <i>entro 15 – 30 gg</i></li> </ul> <p><u>A seconda dei casi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eseguire gli autocontrolli mancanti <i>entro 15 gg</i></li> <li>2. dare evidenza dei risultati analitici degli autocontrolli <i>entro 15 gg</i> dalla data indicata sul rapporto di prova ;</li> <li>3. predisporre il registro degli autocontrolli e provvedere alla presentazione del registro per la sua vidimazione (se necessaria) <i>entro 10 gg;</i></li> <li>4. compilare correttamente il registro e darne contestuale evidenza <i>al massimo entro 10 gg;</i></li> </ol> <p><b>Caso 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. presentare il piano gestione solventi fornendo contestuale evidenza documentale <i>al massimo entro 15 gg</i></li> </ol>
<b>Art. 270. Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni</b>	<b>Articolo 279 - Sanzioni Comma 2</b>	Al momento non applicabile in attesa di relativo decreto	Al momento non applicabile in attesa di relativo decreto

<p><b>Comma 2</b></p> <p>In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).</p>	<p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>Se i valori limite o le prescrizioni sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>		
<p><b>Art.279 - Sanzioni</b> <b>Comma 3</b></p> <p>Mancato rispetto di obbligo di comunicazione stabilito per legge</p>	<p><b>Art.279 - Sanzioni</b> <b>Comma 3</b></p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fin ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p>	<p>Attivazione dell'emissione senza la necessaria comunicazione</p>	<p>1. Se l'impianto è già attivo, verbale "ora per allora" con contestuale ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria.</p>
<p><b>Art.279 - Sanzioni</b> <b>Comma 4</b></p>	<p><b>Art.279 - Sanzioni</b> <b>Comma 4</b></p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi</p>	<p>Mancata comunicazione delle analisi di messa a regime.</p>	<p>1. Se il fatto è già stato sanato/non sanabile, verbale "ora per allora" con contestuale ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria.</p>



	dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.		<u>oppure</u>  2. prescrivere i campionamenti di messa a regime con relativa comunicazione dei risultati nel caso non sia stata effettuata <i>entro 15 giorni</i>
<b>Art.279 - Sanzioni Comma 6</b>  Chi effettui attività al di fuori dei casi e delle procedure previste per legge (in taluni casi non ottemperando all'ordine di sospensione, oppure iniziando l'attività prima delle opportune verifiche da parte delle A.C. )	<b>Art.279 - Sanzioni Comma 6</b>  Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.	Ipotesi superata per scadenza dei termini di presentazione degli ex 203/88, ad oggi rientra nel caso di assenza di autorizzazione.	per le prescrizioni fare riferimento al caso di <u>mancato rinnovo</u>

**PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"**  
**TITOLO III: COMBUSTIBILI**

Articolo	Violazione	Casi	Prescrizioni
<p><b>294. Prescrizioni per il rendimento di combustione</b></p> <p>1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.</p>	<p><b>296. Sanzioni</b>  <b>Comma 4</b></p> <p>In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro ...omissis...</p>	<p>Rendimento di combustione in impianti con potenza termica uguale o superiore a 6 MW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancanza del rilevatore di temperatura nell'effluente gassoso,</li> <li>- mancanza dell'analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del CO (monossido di carbonio),</li> <li>- Mancanza della regolazione automatica aria/combustibile etc)</li> </ul>	<p>Prescrizione in funzione delle carenze riscontrate</p>

<p>2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.</p> <p>3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.</p>			
---	--	--	--